



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE
E DELLA QUALITA'
SAQ X

DG SAQ

Prot. Uscita del 23/11/2011

Numero: **0023504**

Classifica:



Roma,

INRAN
Sede distaccata per il Settore Sementiero
Via Ugo Bassi, 8
20159 Milano

E p.c. ICQRF
Via Quintino Sella, 42
00187 ROMA

Organismi di Controllo
LORO SEDI

ACCREDIA
Piazza Mincio, 2
00198 Roma

OGGETTO: Deroche per l'utilizzo di sementi o materiale di moltiplicazione convenzionali

Si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni circa la corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'allegato V al DM n. 18354 del 27 novembre 2009, con particolare riferimento all'individuazione dei casi di "negazione delle deroghe per richiesta incompleta", tenuto conto delle richieste di chiarimento pervenute in proposito.

Il Decreto Ministeriale citato, infatti, prevede che le richieste di deroga siano respinte dall'ENSE non solo in caso di disponibilità di semente o materiale di moltiplicazione biologico (o in conversione), ma anche qualora le informazioni "risultanti dal modulo di richiesta di deroga dovessero risultare incomplete". Tale fattispecie è applicabile nel caso in cui le informazioni mancanti nella richiesta rivestano carattere sostanziale ai fini del rilascio della deroga (tipo, specie, varietà, quantitativo del materiale richiesto), in quanto non è possibile procedere alla verifica di disponibilità di sementi o materiale di moltiplicazione biologico (o in conversione), ai sensi dell'art. 45 del reg. (CE) n. 889/2008.

Qualora, invece, i dati mancanti afferiscano ad aspetti non sostanziali (indicazione Odc, data di semina, ecc) che non incidono sulla possibilità di proseguire nella fase istruttoria, si ritiene che l'ENSE debba procedere comunque alla verifica della disponibilità del materiale per cui è richiesta la deroga, dando comunicazione dell'esito della verifica stessa secondo la normale tempistica prevista dal DM n. 18354 del 27 novembre 2009, segnalando con l'occasione la mancanza delle indicazioni di cui trattasi.

Spetta all'organismo di controllo dell'operatore che ha presentato richiesta di deroga effettuare le necessarie verifiche, previste al paragrafo 3 dell'allegato V del decreto, tra cui quelle inerenti la corretta compilazione del modulo di richiesta e il rispetto dei termini previsti, con conseguente applicazione di eventuali non conformità.

Il Direttore Generale *ad interim*
Stefano Vaccari